



Avv. ALBERTO ROTONDO

NOTAIO

N. 253547 di repertorio N. 10298 di raccolta

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il trenta gennaio duemilaquattro in Leno, via Brescia, 3.

Avanti a me dott. Alberto Rotondo, notaio in Leno, iscritto al Collegio Notarile di Brescia assistito dai testimoni signore:

Fiorenza LANZANOVA, impiegata,
nata a Leno il 5 giugno 1953, domiciliata a Leno in via Mirrella Cerutti 1;

Alba LANZANOVA, impiegata,
nata a Leno il 28 aprile 1957, domiciliata a Leno in via Mirrella Cerutti 1;

SI E' COSTITUITO

Vittorio BIEMMI, ragioniere commercialista,
nato a Leno (BS) il 1 gennaio 1941, che interviene al presente atto in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della

"CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO (Leno-Brescia) società cooperativa a responsabilità limitata"
con Sede in Leno (BS) via Garibaldi, n. 25, iscritta al n. 52238 del registro imprese di Brescia, codice fiscale e partita IVA 01741030983, domiciliato per la carica presso la sede sociale, per l'esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione del 7 gennaio 2004;
della cui identità personale io notaio sono certo.

ISTITUZIONE

La "CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO (Leno-Brescia) società cooperativa a responsabilità limitata", come sopra rappresentata, istituisce una fondazione senza scopo di lucro denominata:

"DOMINATO LEONENSE".

STATUTO

Lo scopo, la sede e tutte le altre norme che regolano il suo funzionamento sono contenute nello statuto che, su richiesta della parte allego al presente atto sotto la lettera "A" avendone omessa la lettura per volontà della stessa.

PATRIMONIO

A costituire il patrimonio della fondazione la "CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO (Leno-Brescia) società cooperativa a responsabilità limitata" assegna alla stessa, la somma di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) quale fondo di dotazione e di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) quale fondo di gestione.

L'importo totale è stato versato sul conto speciale n.17500/9, presso la "CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO (Leno-Brescia) società cooperativa a responsabilità li-

REGISTRATO A
VEROLANUOVA

il 4/2/2004
N. 132 S1

IL DIRETTORE
FIRMATO

mitata".

Il signor Vittorio BIEMMI, nella suddetta qualità, dichiara espressamente che l'attribuzione patrimoniale di cui al presente atto è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della fondazione qui costituita, riservandosi di svolgere le pratiche tutte occorrenti per tale riconoscimento ai sensi delle norme vigenti riservandosi pure di apportare al presente atto e allo statuto allegato tutte quelle modificazioni ed aggiunte che fossero a tal fine richieste dalle competenti autorità.

Conformemente a quanto previsto dallo statuto vengono da oggi nominati:

A) membri del consiglio di amministrazione, per un triennio, i signori:

-- Vittorio BIEMMI, nato a Leno (BS) il 1 gennaio 1941, ivi domiciliato in Q.re Nazzari n.91, codice fiscale BMM VTR 41A01 E526X;

-- Giuseppe ROMANI, nato a Seniga il 9 gennaio 1946, domiciliato a Pescarolo (CR) in via Mazzini n.148, codice fiscale RMN GPP 46A09 I607L;

-- Giovanni Battista FERRARI, nato a Pralboino (BS) il 27 giugno 1943, ivi domiciliato in via Dante n.36, codice fiscale FRR GNN 43H27 G977U;

-- Andrea PERI, nato a Calvisano (BS) il 10 giugno 1947, domiciliato a Isorella (BS) in via Papa Giovanni XXIII n.8, codice fiscale PRE NDR 47H10 B450N;

-- Giovanni TEBALDINI, nato a Carpenedolo (BS) il 28 agosto 1936, domiciliato a Gambara (BS) in via Mazzini n.52, codice fiscale TBL GNN 36M28 B817S;

-- Franco ALIPRANDI, nato a Gambara (BS) il 22 giugno 1958, ivi domiciliato in via Padre Kolbe n.13, codice fiscale LPR FNC 58H22 D891A;

-- Stefano BOFFINI, nato a Verolanuova (BS) il 22 giugno 1967, ivi domiciliato in via Don Mazzolari n.20, codice fiscale BFF SFN 67B22 L777N.

La presidenza è affidata al signor Vittorio BIEMMI.

B) revisore dei conti il signor:

-- Gian Battista QUARANTA, nato a Manerbio (BS) il 9 giugno 1950, ivi domiciliato in via Paolo VI, codice fiscale QRN GBT 50H09 E884D, che resterà in carica per un triennio.

SPESE

Le spese del presente atto sono a carico della parte.

Del presente atto ho dato lettura, presenti i testimoni, al costituito che lo approva _____ Dattiloscritto su tre facciate di tre fogli da persona di mia fiducia e completato di mia mano.

F.TO

BIEMMI VITTORIO

LANZANOVA FIORENZA

LANZANOVA ALBA

DOTTOR ALBERTO ROTONDO NOTAIO SIGILLO

ALLEGATO "A" AL N.253547/10298 DI REPERTORIO

STATUTO

FONDAZIONE
"Dominato Leonense"

Articolo 1
COSTITUZIONE

E' costituita una fondazione denominata "DOMINATO LEONENSE" con sede in Leno (BS) via Garibaldi n.25.

Potranno essere costituiti delegazioni e uffici onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile.

La fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2
SCOPI

La fondazione ha come finalità la ricerca, la documentazione e lo studio della storia, della tradizione e del patrimonio culturale del territorio del "DOMINATO LEONENSE", al di qua ed al di là del fiume Po, per concorrere a rendere più stretto il rapporto tra la storia culturale del territorio ed il suo futuro. In tale ambito promuove e favorisce lo sviluppo, la conservazione e valorizzazione dei beni culturali, sociali, ambientali ivi presenti.

In particolare la fondazione si propone di procedere allo sviluppo delle ricerche storiche, archeologiche e culturali connesse all'antica Abbazia di San Benedetto in Leno ed agli insediamenti Longobardi, alla gestione del sito archeologico di cui dispone a titolo di comodato dalla Cassa Padana, al restauro ed alla conservazione dei reperti, alla loro esposizione al pubblico, all'arricchimento e valorizzazione anche a fini turistici del patrimonio storico, culturale ed economico del territorio promuovendo eventi, studi, ricerche e convegni a livello nazionale ed internazionale.

La fondazione si propone di favorire il recupero architettonico di Villa Badia in Leno insistente nell'area ar-

cheologica di proprietà della Cassa Padana al fine di destinarla ad usi connessi allo scopo sociale.

Art.3

ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti, mutui a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di scavo, consolidamento o manutenzione straordinaria;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente al perseguimento degli scopi, analoghi a quelli della fondazione effettuati dai fondatori o da altri partecipanti;

e) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgono in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

f) promuovere e organizzare eventi, spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti;

g) promuovere studi, ricerche e progetti per l'ampliamento degli scavi archeologici e per la ricostruzione storica dei luoghi e degli avvenimenti legati al "DOMINATO LEONENSE" ed ai Longobardi;

h) incrementare la raccolta di documenti, di studi e di materiale librario afferenti le proprie finalità;

i) istituire e promuovere premi di studi e borse di ricerca per studiosi e ricercatori che intendano approfondire le tematiche attinenti il "DOMINATO LEONENSE" ed i Longobardi;

j) promuovere attività di formazione ed aggiornamento degli operatori di tutte le attività culturali, sociali ed economiche del territorio;

k) garantire la funzionalità e fruibilità degli archivi, delle raccolte e della biblioteca;

l) comunque compiere tutti gli atti e attività che siano anche solo strumentalmente legati agli scopi di cui all'art.2 del presente statuto.



Articolo 4

VIGILANZA

Le autorità competenti vigilano sull'attività della fondazione ai sensi dell'art.25 del codice civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5

PATRIMONIO

Il patrimonio della fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili, immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Articolo 6

FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
- dai contributi previsti dall'art. 10 del presente statuto e dai contributi in qualsiasi forma concessi dal fondatore o da altri partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consun-

tivo di quello decorso, predisposti dal Segretario generale.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, e dalla nota integrativa in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e segg. del codice civile.

Gli organi della fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della fondazione o da membri del consiglio di amministrazione, muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali, dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio, eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del medesimo per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della fondazione di dividono in :

- Fondatori
- Partecipanti Istituzionali
- Partecipanti

Articolo 9

FONDATORI

E' fondatore la "CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO (Leno-Brescia) società cooperativa a responsabilità limitata".

Articolo 10

PARTECIPANTI ISTITUZIONALI E PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di "partecipanti istituzionali", nominati tali dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 14 del presente statuto, il Comune di Leno, gli Enti territoriali e gli altri Enti o Istituzioni pubbliche che si impegnino a contribuire al fondo di dotazione ed al fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, determinato nel minimo dal consiglio di amministrazione stesso.

Possono ottenere la qualifica di "partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti no-profit, istituti scolastici pubblici e privati che condividendo le fi-

nalità della fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal consiglio di amministrazione o con una attività anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il consiglio di amministrazione può determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei partecipanti istituzionali e dei partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla fondazione.

I partecipanti istituzionali ed i partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nelle attività della fondazione.

La qualifica di partecipante istituzionale e di partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione regolarmente erogata.

I partecipanti istituzionali ed i partecipanti si riuniscono nella assemblea di partecipazione.

Articolo 11

ESCLUSIONE E RECESSO

Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza l'esclusione dei partecipanti istituzionali e dei partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I partecipanti istituzionali ed i partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla fondazione ai sensi dell'art. 24 del codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla fondazione.

Articolo 12

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della fondazione:

- Consiglio di amministrazione
- Presidente della fondazione
- Segretario generale
- Revisore dei conti
- Assemblea di partecipazione

Articolo 13

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero variabile di membri da un minimo di quattro ad un massimo di quindici nominati dal fondatore.

La composizione sarà la seguente

- a) da un minimo di quattro ad un massimo di otto membri tra cui il presidente della fondazione ed eventualmente il vice presidente, nominati dal fondatore Cassa Padana in rappresentanza del fondatore stesso;
- b) un membro indicato dal partecipante istituzionale Comune di Leno nella persona del Sindaco o persona delegata;
- c) sino ad un massimo di sei membri nominati dal fondatore Cassa Padana in rappresentanza dei partecipanti istituzionali e dei partecipanti.

Il consiglio di amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina dei membri di cui al punto a).


I membri del consiglio di amministrazione restano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e sono rieleggibili. Possono essere revocati, senza necessità di "giusta causa", dal fondatore, prima della scadenza del mandato.

Il membro del consiglio di amministrazione, che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, i membri restanti devono provvedere nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma alla cooptazione di altro/i consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli, 2 e 3, nonché approvare i programmi ed obiettivi annuali;
- approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- approvare il regolamento della fondazione;
- nominare il segretario generale;



- nominare i revisore dei conti;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 14

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

L'assemblea di partecipazione è costituita dal partecipante istituzionale Comune di Leno nella persona del Sindaco o da un suo delegato, dai partecipanti istituzionali e dai partecipanti.

Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea di partecipazione è organo consultivo, anche in merito alla nomina dei rappresentanti dei partecipanti istituzionali e dei rappresentanti dei partecipanti, che formula proposte per la programmazione dell'attività della fondazione.

L'assemblea di partecipazione viene convocata dal presidente della fondazione su proposta del consiglio di amministrazione.

All'assemblea di partecipazione spetta il compito di indicare propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione come specificato nell'art. 13 del presente statuto.

L'assemblea di partecipazione è presieduta dal presidente della fondazione ed intervengono tutte le componenti della fondazione.

Articolo 15

CONVOCAZIONE E QUORUM

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei, ivi compresa la posta elettronica, inoltrati almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 3 giorni prima la data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il consiglio di amministrazione sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituito per la presenza della maggioranza dei membri di cui all'art. 13 punto a) del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza dei voti espressi.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'ente, è richiesto il voto favorevole di tutti i membri di cui all'art.13 punto a) del presente statuto.

Delle riunioni del consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 16

PRESIDENTE

Il presidente della fondazione che è anche presidente del consiglio di amministrazione è nominato dal fondatore tra i membri di cui al punto a) dell'art. 13 del presente statuto.

Il presidente ha la legale rappresentanza della fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale nominando avvocati. Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In caso di assenza od impedimento del presidente, egli è sostituito dal vice presidente, in caso di mancanza, assenza o impedimento del vice presidente da un consigliere designato dal consiglio di amministrazione tra i membri nominati dal fondatore.

Articolo 17

SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Il consiglio di amministrazione nomina il segretario generale e ne stabilisce la natura e durata dell'incarico.

Il segretario generale è responsabile operativo dell'attività della fondazione.

In particolare il segretario generale :

- collabora con il consiglio di amministrazione nella stesura del programma e degli obiettivi annuali;
- collabora con il consiglio di amministrazione nella stesura del regolamento della fondazione;
- provvede alla gestione amministrativa della fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- predispone i bilanci preventivo e consuntivo;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del consiglio di amministrazione nonché agli atti del presidente.

Egli, qualora non sia scelto tra i membri del consiglio, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

La segreteria amministrativa, ove nominata, è diretta dal segretario generale ed è composta da un numero variabile di membri nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del segretario stesso.



La segreteria amministrativa è ufficio ausiliario interno alla fondazione per un'efficace esecutività della medesima, cura l'attuazione delle deliberazioni degli Organi della fondazione, predispone, conserva ed elabora la documentazione necessaria per il buon andamento amministrativo e gestionale della fondazione, mettendo a disposizione le proprie competenze ed i mezzi di cui è dotata.

Articolo 18

COMITATO SCIENTIFICO

Il comitato scientifico è organo consultivo della fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal consiglio di amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della fondazione, nonché tra le persone fisiche che prestano il loro contributo professionale alla fondazione.

Il comitato scientifico svolge, in collaborazione con il segretario generale, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative ed ogni altra questione per la quale il consiglio di amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del comitato scientifico durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il comitato scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del presidente della fondazione. Alle riunioni partecipa il segretario generale.

Articolo 19

REVISORE DEI CONTI

Il revisore dei conti è nominato dal consiglio di amministrazione tra persone iscritte nell'elenco dei revisori contabili.

Egli è l'organo di consulenza tecnico-contabile della fondazione, provvedendo alla verifica della gestione finanziaria, delle scritture contabili e dei flussi di cassa.

Il revisore dei conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Il revisore dei conti resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Articolo 20

SCIoglimento

In caso di scioglimento della fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, ad altri Enti che perseguano



finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso/comodato alla fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 21

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.TO

BIEMMI VITTORIO

LANZANOVA FIORENZA

LANZANOVA ALBA

DOTTOR ALBERTO ROTONDO NOTAIO SIGILLO

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di numero tre fogli è conforme all'originale e si rilascia per uso *PARTE*

Leno, li *febbraio 2004*

